



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

Sezione fallimentare

Il Giudice Delegato

nella composizione della crisi da sovraindebitamento n 1/2020 promossa da:

in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 430

SS,

residente in 43011 P

;

residente in 43036 fraz

70.

esidente in 43011

52

residente in 43011 P

ha emesso il seguente

**DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA  
L. N. 3/2012**

vista la proposta di accordo di composizione ai sensi dell'art. 6 e ss. della L. n. 3/2012  
presentata congiuntamente dai soggetti sopra indicati:  
richiamati:

- gli atti allegati alla proposta ed in particolare l'attestazione redatta dall'OCC dott. FRANCESCO CASTRIA, dimessa ai sensi degli artt. 9, comma 2 e 7, comma 1, della L. n. 3/2012;

- gli esiti dell'udienza svoltasi in data 11 luglio 2020, in cui è stato dato atto dell'insussistenza d'iniziativa o atti fraudolenti posti in essere dalla debitrice;

- le risultanze della votazione con cui il ceto creditorio ha espresso il proprio parere con percentuale di dichiarazioni espresse di consenso pari al 79,62%;

- l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano redatta dall'O.C.C. depositata in data 23 luglio 2020, ai sensi dell'art. 12, c. 1, ultimo periodo della L. n. 3/2012, attestante altresì la mancata proposizione di contestazioni nei 10 giorni previsti dalla disposizione citata;

ritenuto, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'accordo formulata da AGENZIA ENTRATE<sup>1</sup> che, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 7 aprile 2016 C-546/14 anche nel sovraindebitamento deve ritenersi applicabile la falcidia dell'iva e degli altri tributi ex art. 7 l. 3/12 ( Tribunale di Torino 7 agosto 2017 ) ;

ritenuto che, conformemente alla tesi recentemente accolta da altri Tribunali, seppure la pronuncia della Corte Costituzionale n 245/2019 del Giudice delle leggi non involga la questione della falcidiabilità delle ritenute operate e non versate, si debba procedere, proprio alla luce della succitata pronuncia e del parallelismo dalla stessa tracciato tra il concordato preventivo e la presente procedura, ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata, ulteriormente rafforzata in chiave interpretativa dalla nuova disciplina del Codice della Crisi di Impresa, che seppure non ancora in vigore, deve ritenersi utilizzabile a tal fine, e che prevede in riferimento al concordato minore

---

<sup>1</sup> a) *“in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità della proposta per violazione dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012 così come modificato dalla sentenza n. 245/2019 del 29 novembre 2019 della Corte Costituzionale. Posto, infatti, che le ritenute operate e non versate dovute dalla società, oltre alle sanzioni ed interessi, non vengono corrisposte...”*; b) *sempre in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità della proposta per violazione dell'art. 7, comma 2, lett. D della L. 3/2012, secondo cui “la proposta non è ammissibile quando il debitore (...) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale”*; c) *in via subordinata e nel merito, esprime voto negativo. Anche dal punto di vista economico, infatti, la proposta si presenta inaccettabile non prevedendo il benché minimo soddisfacimento; esponendo il Piano una falcidia del 100% del credito erariale, non vi è ictu oculi alcuna convenienza economica nell'accettare l'accordo e, così, concedere l'immediato beneficio dell'esdebitazione ai contribuenti”*,

(l'attuale accordo di composizione) la possibilità del pagamento parziale dei crediti tributari senza i limiti alla falcidia di cui all'art. 7 L. 3/2012.;

rilevato che l'eccezione relativa all'incompletezza dei conteggi riguardanti le spettanze di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE deve ritenersi superata alla luce dell'ultima espressione di voto ( si veda all. E alla relazione dell'OCC del 23 luglio 2020);

vista l'istanza per l'omologa dell'accordo già formulata dalla debitrice in seno alla proposta e rinnovata all'udienza del 23 luglio 2020;

richiamato l'art. 12, comma 2 della L. n. 3/2012, a tenore del quale "il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1 terzo periodo";

ritenuta la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per la chiesta omologazione

#### OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dai soggetti indicati in epigrafe;

#### NOMINA

ai sensi dell'art 13 comma I L. 3/2012 (*se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsti dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'art. 28 del Regio Decreto 16/03/1942 n. 267*) quale Liquidatore per le attività di vendita degli immobili, il dott. FRANCESCO CASTRIA;

#### DISPONE

ai sensi dell'art 12 comma II L. 3/2012 la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Parma e sul portale [www.fallimentiparma.it](http://www.fallimentiparma.it);

#### MANDA

alla Cancelleria per quanto di competenza.

Parma, 26/03/2021

Il Giudice Delegato  
dott. Enrico Vernizzi